



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 883/2025

Oggetto: PANIFICIO PASTICCERIA TOSSINI 1 S.P.A., STABILIMENTO SITO IN LOCALITA' CANALBOLZONE 4A/1 E 4A/2, COMUNE DI SAVIGNONE (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PER I COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 600,00.

In data 31/03/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 novembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027 sopra citato;

Visto

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

altresì, l'art. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, comma 2, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

relativamente al comparto scarichi

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte III, Sezione Seconda "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" che affida la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 23 del 27/09/2023;

Premesso che

il Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Genova, in data 12.08.2024, tramite il S.U.A.P. Associato Casella - Montoggio - Savignone - Valbrevenna, domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica per una nuova unità locale prevista in Loc. Canalbolzone 4 A/1 e 4 A/2 nel Comune di Savignone, in relazione ad una attività con utilizzo di farine;

l'Azienda, per il sito indicato, non risulta in possesso di alcuna autorizzazione ambientale in quanto trattasi di una nuova unità locale;

con nota prot. n. 52365 del 28.08.2024 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'irricevibilità dell'istanza, in quanto priva dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi della D.G.P. n. 183/2011, come ribadito da Regione Liguria con D.G.R. n. 1076 del 25.11.2016;

da un esame preliminare della documentazione pervenuta, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'istanza è risultata carente di numerose informazioni necessarie ai fini istruttori (quali le caratteristiche delle emissioni prodotte, siano esse convogliate e/o diffuse, le caratteristiche dei forni e dei bruciatori e i quantitativi di materie movimentate) e sono state inoltre rilevate criticità relativamente al comparto scarichi e gestione delle acque reflue di processi;

con la suddetta nota, pertanto, la Città Metropolitana ha interrotto i termini procedurali, che sarebbero iniziati a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta, facendo contestualmente presente che, in assenza di riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della nota, l'istanza sarebbe stata definitivamente archiviata;

a seguito della suddetta nota, in data 26.09.2024, su richiesta dell'Azienda, si è svolto presso gli Uffici della Città Metropolitana un incontro tra i funzionari della Città Metropolitana e i rappresentanti dell'Azienda in ordine alle richieste relative al comparto scarichi, in esito alla quale l'Azienda si era impegnata a trasmettere tutte le informazioni necessarie all'istruttoria per il comparto scarichi;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 57988 del 27.09.2024 il Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A. ha comunicato di aver corrisposto le spese di istruttoria per il comparto emissioni ed ha avanzato richiesta di proroga di 20 giorni per produrre la necessaria documentazione integrativa inerente al comparto emissioni in atmosfera nonché i dovuti chiarimenti concernenti il comparto scarichi idrici;

dal momento che il nuovo termine, a cui la scrivente amministrazione aveva assentito tacitamente non avendo rilevato motivi ostativi alla richiesta di proroga, è trascorso senza che la Società avesse fatto pervenire la documentazione richiesta, con nota prot. n. 65244 del 31.10.2024 la Città Metropolitana ha comunicato alla Società che, qualora nulla fosse pervenuto entro il termine del 20.11.2024, avrebbe archiviato definitivamente l'istanza, come già anticipato nella sopra richiamata nota prot. n. 52365 del 28.08.2024;

in data 20.11.2024 è pervenuta, tramite il S.U.A.P., la nota prot. n. 68894 con la quale la Società ha trasmesso una relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera. Per quanto concerne la documentazione relativa al comparto acustica la Società ha dichiarato di aver inviato la stessa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

direttamente al comune competente;

con nota prot. 69835 del 22.11.2024 la Città Metropolitana ha fatto presente alla Società che nella nota di cui sopra era dichiarato l'invio, oltre che della relazione relativa alle emissioni in atmosfera, anche di una relazione concernente gli scarichi idrici, che non risultava invece allegata. Città Metropolitana di Genova ha pertanto precisato alla Società che tutta la documentazione avrebbe dovuto pervenire, tramite il S.U.A.P., alla Città Metropolitana in quanto autorità competente al rilascio del titolo ambientale ed ha pertanto chiesto di integrare la documentazione come specificato entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della nota medesima;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 70433 del 27.11.2024 è pervenuta tramite S.U.A.P. la relazione relativa al comparto acustica;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 72065 del 04.12.2024 è pervenuta tramite S.U.A.P. una relazione a suffragio della posizione sostenuta dalla Società circa la non necessità di autorizzazione in ordine agli scarichi idrici, in cui ribadisce che le attività svolte nello stabilimento definite:

- Panificazione
- Gastronomia con vendita diretta mediante distributori automatici

sono riconducibili, ai fini dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche, a quelle di cui all'Allegato A - Schede 1 e 2 della L.R. 29 del 13 agosto 2007;

Atteso che

con nota prot. n. 75579 del 19.12.2024 Città Metropolitana di Genova ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'A.U.A per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, convocando contestualmente conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR 59/2013 per l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti (Comune di Savignone e ASL 3 Genovese);

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente amministrativo della pratica;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota prot. n. 13674 del 06.03.2025 Città Metropolitana di Genova ha sollecitato il Comune di Savignone e la ASL 3 Genovese ad esprimere i pareri di rispettiva competenza (urbanistico-edilizio e acustico per il Comune, igienico-sanitario per la ASL) entro e non oltre 15 giorni in modo da poter concludere il procedimento nei termini di legge;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 14242 del 10.03.2025 è pervenuto il parere favorevole di ASL 3 per quanto di competenza sotto il profilo igienico-sanitario;

non essendo pervenuto da parte del Comune di Savignone alcun parere per il comparto acustico



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

ed urbanistico/edilizio entro i termini indicati nell'avvio di procedimento per il rilascio di tali valutazioni, si assume il relativo parere come favorevole senza condizioni così come previsto dall' art. 14 bis, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerato che

il Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A., con sede in Via B. Assereto, 7, Comune di Recco (GE), ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per una nuova unità locale prevista in Loc. Canalbolzone 4 A/1 e 4 A/2 nel Comune di Savignone, presso a quale saranno svolte attività con utilizzo di farine;

nello specifico, in una prima fase il consumo di farine sarà inferiore a 300 kg/giorno, soglia al di sotto della quale l'azienda ritiene che l'attività potrà considerarsi ricompresa tra quelle di cui all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - "Impianti e attività in deroga" - "Parte I Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1", per i quali non vi è necessità di autorizzazione, con riferimento specifico al seguente punto:

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

L'Azienda si attende, a seguito dell'installazione di ulteriori 5 forni, un progressivo incremento nel quantitativo di farina che andrà ad essere utilizzata, con il superamento della sopra richiamata soglia di 300 kg/giorno, e la necessità di richiedere autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Descrizione dell'attività

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'attività dell'Azienda in oggetto consisterà nella produzione di prodotti di panificazione e di gastronomia con l'individuazione di due reparti distinti fisicamente e indipendenti nell'operatività; le due aree avranno operativamente in comune il solo reparto cottura.

Le lavorazioni saranno svolte mediante l'impiego di due linee di cottura (denominate rispettivamente L1 e L2), che operano 8h/giorno. Le due linee produttive sono sostanzialmente analoghe e prevedono i seguenti passaggi:

- Ricevimento materie prime e relativo stoccaggio (materie prime che consistono in farina, olio vegetale varie tipologie, lievito, malto, verdure congelate, uova e latticini freschi, sale e aromi vari.
- Postazione impasto farine;
- Integليamento dell'impasto, finitura, farcitura e puntatura;
- Lievitazione in cella (solo per la panificazione)
- Cottura in forno
- Raffreddamento/Abbattimento in celle
- Surgelazione
- Confezionamento
- Inscatolamento
- Stoccaggio in cella frigorifera

Asserviti alle varie fasi sono presenti i seguenti impianti:

A) Magazzino esterno stoccaggio materie prime in sacchi;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

B) Impastatrici: sono presenti due impastatrici dedicate al ciclo della panificazione e una impastatrice per la gastronomia.

La farina, e tutti gli altri ingredienti previsti, vengono caricati manualmente dagli operatori nell'impastatrice operante su ciascuna linea, il dosaggio di carico è gestito dall'operatore e viene preventivamente programmato.

Linea di preparazione

Sulla linea di trasporto l'impasto viene lavorato sia nella forma che nella farcitura con aggiunta di ingredienti previsti dalla specifica ricetta. Questa fase non prevede che si generino emissioni in atmosfera.

Forni di cottura

Predisposto l'impasto sulle teglie ed effettuata la farcitura le stesse sono trasferite ad uno dei forni di cottura al cui interno permangono per un intervallo temporale variabile tra 10' e 15' alla temperatura di circa 280°C dato variabile in base alla tipologia di prodotto.

I forni originano emissioni costituite dai fumi di combustione dei bruciatori e dagli sfiati della camera di cottura.

Surgelamento, confezionamento e imballaggio

Queste operazioni, che terminano il ciclo di preparazione del prodotto, non prevedono rilascio di emissioni in atmosfera.

La farina (tipo 00) rappresenta una delle principali materie prime utilizzate e a pieno regime l'Azienda stima i consumi in circa 1.500 kg/giorno.

Presso l'Azienda sono installati due forni (1 e 2) dotati, ciascuno, di bruciatore alimentato a metano avente potenzialità pari a 68.788 kcal/h, corrispondente a un valore di 0,08 MW, il riscaldamento è indiretto e non vi è diretta esposizione della fiamma ai prodotti in cottura.

La camera di cottura di ogni forno è dotata di punto di emissione aventi tiraggio a convezione naturale e non forzata in quanto sfruttano il principio del camino entalpico.

La portata delle suddette emissioni non può pertanto essere esattamente definita, l'emissione si prevede costituita prevalentemente da vapore acqueo derivante dall'acqua presente nell'impasto e negli ingredienti.

Dai forni di cottura derivano quindi due emissioni (**E1** ed **E3**) derivanti dallo scarico dei fumi dei bruciatori e due emissioni derivanti direttamente dalle camere di cottura (**E2** ed **E4**), le caratteristiche delle emissioni attualmente presenti sono pertanto le seguenti:

Emissioni E1, E3:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| – Attività di provenienza: | bruciatori forni n. 1 e n. 2 |
| – Potenzialità termica bruciatori: | 0.08 MW/bruciatore |
| – Combustibile: | gas naturale |
| – Portata: | non definita |
| – Temperatura: | non definita |
| – Quota di emissione: | non definita |
| – Diametro sezione camino: | non definito |
| – Inquinanti previsti: | NOx |



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- Impianto di abbattimento: non previsto

Emissioni E2, E4:

- Attività di provenienza: sfiati camere di cottura forni n. 1 e n. 2
- Portata: non definibile (convezione naturale)
- Temperatura: non definita
- Quota di emissione: non definita
- Diametro sezione camino: non definito
- Inquinanti previsti: COV
- Impianto di abbattimento: non previsto

L'azienda, oltre ai due forni sopra descritti, intende installare, in una fase successiva, ulteriori 5 forni analoghi. Le emissioni derivanti da tali forni avranno pertanto analoghe caratteristiche:

Emissioni E5, E7, E9, E11, E13:

- Attività di provenienza: bruciatori forni n. 3, n. 4, n. 5, n.6 e n. 7
- Potenzialità termica bruciatori: 0.08 MW/bruciatore
- Combustibile: gas naturale
- Portata: non definita
- Temperatura: non definita
- Quota di emissione: non definita
- Diametro sezione camino: non definito
- Inquinanti previsti: NOx
- Impianto di abbattimento: non previsto

Emissioni E6, E8, E10, E12, E14:

- Attività di provenienza: sfiati camere di cottura forni n. 3, n. 4, n. 5, n.6 e n. 7
- Portata: non definibile (convezione naturale)
- Temperatura: non definita
- Quota di emissione: non definita
- Diametro sezione camino: non definito
- Inquinanti previsti: COV
- Impianto di abbattimento: non previsto

Altre emissioni

Emissioni diffuse

Il carico della farina nelle singole impastatrici avviene direttamente dai sacchi alla vasca di impasto, l'Azienda ritiene pertanto che la dispersione di polveri di farina possa ritenersi trascurabile in questa fase, in cui i consumi sono inferiori ai 300 kg/giorno. In previsione, tuttavia, di un incremento dei consumi l'Azienda intende effettuare, entro sei mesi, campionamenti ambientali mirati alla verifica delle concentrazioni di polveri, al fine di valutare un'eventuale soluzione tecnica mirata al contenimento delle emissioni.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale


Cappa reparto gastronomia

Nel reparto gastronomia sarà presente un'area di preparazione delle farciture (costituito principalmente da verdure surgelate, olio, uova, sale, parmigiano e/o formaggio fresco) con passaggio su fornelli di cottura (operazione di brasatura) a cui sarà asservita una cappa; l'Azienda ritiene che la lavorazione/attività possa considerarsi esclusa da autorizzazione in quanto analoga a quelle di cui all'Allegato IV, Parte I – Impianti ed attività di cui all'articolo 272 comma 1 e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

Ricarica carrelli movimentazione

Per quanto riguarda la postazione di ricarica, come da precedente nota di Città Metropolitana di Genova per analoga emissione, non vi è necessità di autorizzazione, poiché la captazione delle emissioni da postazioni di ricarica può essere ricondotta a sfiati e ricambi d'aria adibiti alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Di seguito lo schema a blocchi dell'attività con le emissioni in atmosfera originate.





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Ritenuto

che le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti non ricadano nell'ambito di applicazione della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che sia necessario sottoporre a collaudo analitico le "nuove" emissioni **E2** ed **E4** in applicazione dell'art. 269, comma 6, del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

che sia necessario, all'atto della messa a regime, sottoporre a collaudo analitico le nuove emissioni **E6**, **E8**, **E10**, **E12** ed **E14** in applicazione dell'art. 269, comma 6, del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche delle emissioni **E2**, **E4**, **E6**, **E8**, **E10**, **E12** ed **E14** afferenti ai forni di cottura, fatta salva la possibilità, da parte dell'autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

che sia congruo che le emissioni **E2**, **E4**, **E6**, **E8**, **E10**, **E12** ed **E14**, derivanti dai forni di cottura, debbano rispettare i valori limite alle emissioni indicati nell'allegato I, lettera H) del D.P.R. 59/2013;

di prevedere per emissioni diffuse l'obbligo del rispetto di quanto indicato alla Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

che gli impianti termici produttivi (bruciatori), risultanti, anche dopo aggregazione, sotto la soglia dimensionale riportata alla lettera dd), punto 1, Parte I, dell'Allegato IV della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., determinano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

i suddetti impianti siano tuttavia tenuti a rispettare i limiti degli impianti termici sotto soglia indicati al punto 1.3, Parte III dell'Allegato I della Parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

di considerare le emissioni originate dalla cappa del reparto gastronomia scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico in quanto attività analoga a quelle di cui all'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, Parte I – Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie;

di considerare le emissioni relative alla ricarica delle batterie per i carrelli elevatori scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

che lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, debba essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da evitare le emissioni polverulente e/o nocive;

che il trasferimento delle farine nelle tramogge delle impastatrici debba essere effettuato senza creare emissioni diffuse polverulente e/o nocive nell'ambiente di lavoro;

SCARICHI IDRICI

La presenza di uno o più scarichi di acque reflue industriali effluenti dallo stabilimento determina, a parere di Città Metropolitana, l'obbligo per l'Azienda di ottenere apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini dell'esercizio delle attività produttive ivi svolte;

Considerato che lo stabilimento in esame è destinato alla "produzione industriale di prodotti da forno e similare, nonché alla produzione di prodotti di gastronomia", risulta evidente la possibile



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

generazione di diversi flussi di acque reflue industriali derivanti, a titolo d'esempio, dalle operazioni di lavaggio di utensili, teglie, attrezzature, pavimenti, nonché le acque di condensa generate dalle celle frigorifere presenti nell'insediamento, come menzionate nella relazione tecnica trasmessa;

Considerato altresì che

in riferimento a quanto sostenuto dall'Azienda, ai fini dell'assimilabilità ai sensi della Scheda 1 della L.R. 29/2007:

- la riconducibilità delle acque reflue prodotte dall'attività di "Panificazione" ad acque reflue domestiche sia condivisibile, poiché l'attività in questione è elencata tra le attività assimilabili, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, con la dicitura "Produzione dei prodotti di panetteria";
- la riconducibilità delle acque reflue prodotte dall'attività di "Gastronomia" ad acque reflue domestiche appaia al contrario non condivisibile, poiché nella dicitura "Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, gastronomie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine" sono annoverate attività che preparano prodotti alimentari finalizzati alla vendita e/o somministrazione diretta nei propri locali;

in riferimento a quanto sostenuto dall'Azienda, ai fini dell'assimilabilità ai sensi della Scheda 2 della L.R. 29/2007:

- la riconducibilità delle acque reflue prodotte dall'attività di "Gastronomia" ad acque reflue domestiche appaia al contrario non condivisibile, poiché nella dicitura "Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili" viene fissata una soglia dimensionale di 4 addetti presso l'insediamento produttivo;

l'Azienda ha altresì dichiarato che i prodotti della gastronomia sono oggetto di vendita diretta mediante distributori automatici, mentre si rileva che tali prodotti sono facilmente reperibili in diversi punti vendita della media e grande distribuzione sul territorio regionale;

Ritenuto

dalle considerazioni sopra esposte, le attività svolte nell'ambito della linea gastronomia, anche in coerenza con gli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004 - HACCP, generino diversi flussi di acque reflue industriali derivanti, a titolo d'esempio, dalle operazioni di lavaggio materie prime, utensili, teglie, attrezzature, pavimenti, nonché le acque di condensa generate dalle celle frigorifere presenti nell'insediamento, che non possiedono i requisiti necessari per l'assimilazione dello scarico industriale a domestico;

in considerazione del carattere industriale dell'attività di produzione di prodotti da forno e di gastronomia svolta dall'Azienda, di escludere l'eventuale possibilità di assimilare a scarico domestico le acque reflue industriali effluenti dall'insediamento in esame, ai sensi delle Schede 1 e 2 dell'Allegato A alla L.R. n. 29/2007, tenuto conto che:

- nell'insediamento non è svolta esclusivamente l'attività di "produzione dei prodotti di panetteria" (Scheda 1), come testimoniato dalla presenza di un laboratorio di gastronomia, menzionato dall'Azienda stessa nella relazione tecnica;
- sebbene nell'insediamento siano presenti distributori automatici, l'attività di produzione non risulta essere destinata alla "esclusiva vendita diretta" (Scheda 1) dei prodotti alimentari;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- è previsto l'impiego di n. 30 addetti presso l'insediamento produttivo, pertanto risulta essere largamente superata la soglia dimensionale prevista nella sopracitata Scheda 2;

Atteso che per le motivazioni sopra espresse è stato chiesto all'Azienda di presentare apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dalle attività produttive svolte presso l'insediamento in oggetto, previa individuazione del più opportuno recettore finale (pubblica rete fognaria ovvero corpo idrico superficiale);

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, poiché l'Azienda sostiene la non assoggettabilità all'autorizzazione agli scarichi, in contrasto con la posizione della Città Metropolitana di Genova, di adottare misure cautelative per la linea gastronomia prescrivendo all'Azienda:

- di gestire le acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio materie prime, utensili, teglie, attrezzature/macchinari, pavimenti, nonché le acque di condensa generate dalle celle frigorifere quali rifiuti liquidi, per il cui smaltimento ex situ dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge;
- la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare (produttore del rifiuto) e messa a disposizione su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
- di ottemperare al rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento del Servizio del S.I.I. in merito all'allaccio in pubblica fognatura degli scarichi domestici;

Dato atto

che in data 30.01.2025 è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia alla competente Prefettura tramite BDNA, riscontrata il 31.01.2025;

che gli oneri istruttori per € 600,00 risultano essere stati corrisposti per il comparto emissioni in data 27.09.2024 tramite piattaforma Pago Pa;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento in data 19.03.2025, inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto inoltre in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, che sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A. per l'attività svolta presso lo stabilimento sito in Loc. Canalbolzone 4 A/1 e 4 A/2 - Savignone Genova, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi:

- A. di rilasciare al Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera e acustica, per lo stabilimento sito in Località Canalbolzone, 4 A/1 e 4 A/2, Savignone (GE);
- B. di autorizzare il suddetto stabilimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 1. i camini di emissione dovranno essere conformi ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008;
 2. lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da evitare le emissioni polverulente e/o nocive;
 3. entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto l'azienda dovrà procedere al collaudo analitico delle emissioni E2 ed E4, consistenti nella determinazione dei parametri di portata e COV, riferiti a 0°C e 1013 hPa, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM. n. 158-1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale.
UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa dei COV



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova;

4. con preavviso minimo di 15 giorni, l'Azienda dovrà dare comunicazione a Città Metropolitana di Genova, ARPAL, ASL3 e Comune di Savignone della messa in esercizio dei nuovi forni afferenti alle emissioni E6, E8, E10, E12 ed E14;
5. entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio di cui al precedente punto, l'Azienda dovrà procedere alla messa a regime dell'impianto e al collaudo analitico delle emissioni E6, E8, E10, E12 ed E14, consistente nella determinazione dei parametri di COV, riferiti a 0°C e 1013 hPa e da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i metodi analitici riportati al punto 3;
6. entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti di cui ai precedenti punti 3 e 5, l'Azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Savignone, ad ARPAL e ad ASL 3 le risultanze del collaudo analitico corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze;
7. Città Metropolitana di Genova si riserva di prescrivere ulteriori analisi periodiche di verifica delle emissioni sulla base delle risultanze analitiche del collaudo;
8. con cadenza biennale (considerando come biennio il periodo decorrente dal 01 gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno) l'Azienda dovrà sottoporre a verifica analitica le emissioni E2, E4, E6, E8, E10, E12 ed E14 nelle condizioni più gravose di esercizio per la determinazione dei parametri per le quali vige un limite di emissione e secondo i metodi analitici già individuati al punto 3. Le risultanze dovranno essere messe a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento e dovranno essere conservate per almeno 5 anni. Le analisi di collaudo analitico potranno avere valenza di prima verifica analitica periodica per il biennio di effettuazione dello stesso;
9. le emissioni E2, E4, E6, E8, E10, E12 ed E14, provenienti dagli sfiati dei forni di cottura, dovranno rispettare i seguenti limiti di emissione (a 0 °C e 1013 hPa):
 - COV: 1.000 g/h
10. l'Azienda, mediante un'opportuna attività di manutenzione, dovrà mantenere in buona efficienza gli impianti di captazione ed eventuale abbattimento asserviti alle proprie emissioni; in caso di disservizio di tali sistemi le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al totale ripristino del regolare funzionamento dei sistemi stessi;
11. lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da evitare le emissioni polverulente e/o nocive;
12. il trasferimento delle farine nelle tramogge delle impastatrici dovrà avvenire senza creare emissioni diffuse polverulente e/o nocive nell'ambiente di lavoro;
13. presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione A.U.A. presentata al S.U.A.P. del Comune di Savignone sulla base della quale è stato



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

rilasciato il presente atto dirigenziale;

- C. che le acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio materie prime, utensili, teglie, attrezzature/macchinari, pavimenti, nonché le acque di condensa generate dalle celle frigorifere siano gestite quali rifiuti liquidi, per il cui smaltimento ex situ dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge;
- D. che la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento di cui alla lettera D) dovrà essere conservata dal Titolare (produttore del rifiuto) e messa a disposizione su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
- E. che l'Azienda debba ottemperare a quanto previsto dal Regolamento del Servizio del S.I.I. in merito all'allaccio in pubblica fognatura degli scarichi domestici;
- F. di autorizzare, sotto il profilo acustico, nel rispetto dei limiti di legge;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. associato CASELLA - MONTOGGIO - SAVIGNONE - VALBREVENNA, per la successiva trasmissione a:

- Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A.;
- Comune di Savignone;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 114 giorni dalla data di perfezionamento dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale avvenuta il 04.12.2024 (calcolati alla data odierna 28.03.2025).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**